

PROVINCIA di MANTOVA
DISCIPLINARE D'INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA
per “.....”

in esecuzione della Determinazione n°

PREMESSO che:

vista la Delibera di Giunta Provinciale n. 198 del 04/12/2008 recante: “Modifiche al regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in materia di conferimento di incarichi di collaborazione autonoma (Titolo IX - artt.113-124);

vista la Delibera di Giunta Provinciale n. 135 del 01 ottobre 2009 recante “ Modifiche al Regolamento provinciale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi” e in particolare il Titolo IX – artt. 117-119-124 in materia di conferimento di incarichi di collaborazione autonoma;

vista la Delibera di Consiglio Provinciale n. del di approvazione del Bilancio di previsione _____ con allegato il programma degli incarichi di collaborazione autonoma di cui all’art.46, del D.L. 25 giugno 2008 n.112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 di modifica dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs n.165 del 2001 dell’art.3 commi 55 e 56 della legge 24 dicembre 2007, n.244;

vista la Delibera di Giunta Provinciale n. del che approva il Piano esecutivo di gestione e che contiene l’elenco degli incarichi professionali da conferire ai sensi del D.Lgs 165/2001,art. 7;

Vista la determinazione dirigenziale n. del è stato affidato l’incarico al/alla dott./dott.ssa _____ ed assunta la relativa spesa;

Visto l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

TRA

La Provincia di Mantova, di seguito denominata Provincia, con sede in Via Principe Amedeo n. 32 Mantova, cod. fiscale n. 80001070202, P.Iva 00314000209, rappresentata in questo atto dal Dirigente del Settore dott. _____, legittimato alla stipulazione del presente contratto,

E

- Nome e Cognome
- cod. fiscale
- nato/a a
- residente a
-

di seguito denominato/a incaricato/a;

si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - CONTENUTO DELL'INCARICO

All'incaricato/a è affidata la realizzazione delle attività di
(*descrivere l'oggetto della prestazione che l'incaricato deve effettuare e gli obiettivi generali e progettuali specifici dell'incarico*)

In particolare, l'incarico affidato consiste nella realizzazione delle seguenti le seguenti attività (*descrizione dettagliata delle attività con i relativi standard quantitativi e qualitativi*):

- 1)
- 2)

Per la corretta attuazione delle azioni di cui sopra, l'incaricato dovrà inoltre:

.....

Per la realizzazione di quanto sopra si individua un programma di lavoro, così articolato in fasi e tempi: (*inserire la programmazione temporale del lavoro ossia un cronoprogramma delle attività*)

Il cronoprogramma può essere successivamente rimodulato per esigenze di servizio della Provincia.

Art. 2 - ELABORAZIONE DOCUMENTALE DEL PRODOTTO O RISULTATO DELL'ATTIVITA'

L'incaricato/a è tenuta alla certificazione periodica dei risultati raggiunti, anche attraverso elaborati - prodotti su supporto informatico e cartaceo - secondo le seguenti modalità:

- IN ITINERE: presentazione trimestrale dei prodotti intermedi, attraverso una relazione sullo Stato Avanzamento Lavori delle attività realizzate e riportate distintamente per ogni singola fase di cui all'art. 1, accompagnata da eventuale documentazione prodotta nel corso di svolgimento dell'incarico;
- EX POST: presentazione del prodotto finale, attraverso una relazione riepilogativa del percorso tecnico realizzato anche in relazione al programma di lavoro iniziale, accompagnata dalla documentazione prodotta nel corso di svolgimento dell'incarico ed ogni altra specifica relativa ai servizi resi (Rapporto Finale).

La Provincia ha il diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva dei prodotti sviluppati e nulla potrà essere diffuso o utilizzato senza il preventivo benestare della medesima.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

Art. 3 - ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' E MODALITA' DI ESECUZIONE

L'incaricato/a si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, in piena autonomia tecnica e organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato che gli è stato commissionato.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente incarico non determina costituzione di alcun rapporto dipendente; tuttavia l'incaricato/a si impegna a garantire la propria presenza ogni qualvolta ciò risulti indispensabile per il corretto espletamento dell'incarico a discrezione dell'unità organizzativa di riferimento.

L'incaricato/a farà riferimento, per l'esecuzione del suo incarico, al Responsabile del Servizio e dovrà lavorare in collaborazione con altri soggetti coinvolti nelle attività progettuali.

Art. 4 - QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che l'incarico affidato con il presente contratto si configura come prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 del codice civile.

La Provincia è esonerata da qualunque responsabilità conseguente a rapporti di lavoro instaurati dall'incaricato/a e a danno di terzi, in relazione alle attività del presente incarico.

Art. 5 - DOCUMENTAZIONE DI BASE

La Provincia si impegna a mettere a disposizione dell'incaricato/a le informazioni, i dati e la documentazione necessari per l'espletamento dell'incarico, quali, ad esempio, documenti ufficiali di progetto, banche dati, elaborati e indagini già prodotte, nel rispetto delle normative che disciplinano la tutela della privacy.

L'incaricato/a si impegna al rispetto delle prescrizioni del D. Lgs 196/03 e s.m.i. recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

L'incaricato/a ha altresì l'obbligo di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni di cui sia venuto in possesso in ragione del presente incarico ed a non farne uso personale diverso da quello previsto dagli obiettivi dello stesso.

Art. 6 - TERMINE DI ESECUZIONE

Le attività oggetto dell'incarico decorrono dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e dovranno essere concluse entro il _____.

In ogni caso, la conclusione del presente contratto è condizionata all'espletamento di tutte le attività in esso comprese.

E' fatto salvo il caso di anticipata risoluzione in forza del successivo articolo 9.

E' esclusa ogni possibilità di rinnovo del presente incarico, come previsto dall'art.7, comma 6, lettera d) del D.Lgs.30 marzo 2001, n.165. L'eventuale proroga dell'incarico è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Art. 7 - VERIFICHE E CONTROLLI

La Provincia effettua le attività di controllo attraverso verifiche *in itinere* ed *ex post* dei prodotti intermedi e finali di cui all'art. 2, attuando le più opportune procedure di

valutazione in modo da garantire gli standard quantitativi e qualitativi fissati e il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Art. 8 – COMPENSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il compenso lordo e onnicomprensivo degli oneri a carico della Provincia e a carico dell'incaricata è pari ad € _____ e verrà corrisposto, dietro presentazione di regolare fattura e di relazione di accompagnamento (SAL – stato di avanzamento dei lavori), come segue:

- Pagamento pari ad € _____ riferito all'avanzamento delle fasi di lavoro al 1° - con contestuale consegna dei relativi prodotti;
- Pagamento pari ad € _____ riferito all'avanzamento delle fasi di lavoro al 2° - con contestuale consegna dei relativi prodotti;
- Pagamento pari ad € _____ riferito all'avanzamento delle fasi di lavoro al 3° - con contestuale consegna dei relativi prodotti;
- Pagamento pari ad € _____ riferito all'avanzamento delle fasi di lavoro al 4° - con contestuale consegna dei relativi prodotti.

Il collaboratore incaricato è tenuto a svolgere relazioni intermedie e, alla conclusione dell'incarico, una dettagliata relazione descrittiva finale dalla quale emergano la rispondenza delle attività svolte agli obiettivi prefissati e i risultati conseguiti nell'espletamento dell'incarico.

Il compenso come sopra determinato comprende le spese relative alla realizzazione di tutte le attività ed azioni previste dal presente incarico e sarà liquidato su presentazioni di regolari fatture (oppure nota di addebito), e di relazione di accompagnamento previa verifica dell'espletamento dell'incarico medesimo da parte delle competenti strutture della Provincia.

Non è previsto il rimborso di alcuna spesa che non sia stata preventivamente autorizzata.

OPPURE

L'incaricato sarà rimborsato delle spese di viaggio, alloggio e vitto sostenute per la realizzazione delle attività progettuali purché dette spese siano preventivamente autorizzate dalla Provincia e documentate.

L'ammontare del rimborso spese non potrà comunque essere superiore a € _____.

I costi sostenuti dovranno essere adeguatamente documentati tramite elenco dettagliato e nota spese da vidimarsi a cura del responsabile del progetto.

Art. 9 – PROROGHE, PENALI E RISOLUZIONE ANTICIPATA

Nell'eventualità di ritardi nell'espletamento dell'incarico (sulla base delle tempistiche stabilite tra le parti) per cause non imputabili all'incaricato/a, si concederà una proroga per iscritto fino alla nuova scadenza ritenuta congrua alla conclusione dell'incarico.

Qualora, invece, l'incaricato/a non ottemperasse all'espletamento dell'incarico e/o alle prescrizioni oggetto del presente disciplinare (obiettivi/fasi/modalità) - la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale – la Provincia potrà applicare le seguenti penalità:

- nell'ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente disciplinare agli artt. 1, 2 e 3, verrà trattenuta sulle competenze spettanti la percentuale del 5%;
- nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente disciplinare agli artt. 1, 2 e 3, verrà trattenuta sulle competenze spettanti la percentuale dello 0,5 per mille per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10%;
- nell'ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente disciplinare agli artt. 1, 2 e 3, verrà trattenuta sulle competenze spettanti una cifra da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 700,00 in relazione alla gravità dell'adempimento;
- nell'ipotesi di inadeguata osservanza delle modalità previste dal presente disciplinare agli artt. 1, 2 e 3, verrà trattenuta sulle competenze spettanti una cifra da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 700,00 in relazione alla gravità dell'adempimento che non comporti comunque la risoluzione anticipata.

Il recesso è disciplinato dall'art. 2237 del C.C.. Le parti possono risolvere anticipatamente il contratto con un termine di 30 giorni di preavviso.

In modo specifico è facoltà della Provincia rescindere il contratto in ogni momento, in particolare quando l'incaricato/a sia colpevole di ritardi pregiudizievoli o contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare o quando si sommino più penali nello svolgimento dell'incarico stesso, nonché nel caso venga successivamente meno l'interesse da parte della Provincia ad avvalersi delle prestazioni indicate nel succitato art. 1, salvo il diritto del prestatore d'opera, ai sensi dell'art.2237 del C.C., al pagamento del corrispettivo per l'attività fino a quel momento svolta. Il recesso avviene con semplice comunicazione scritta indicandone la motivazione.

ART. 10 – INCOMPATIBILITA'

L'incaricato accetta l'incarico conferito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità di non avere rapporti di lavoro dipendente con amministrazioni pubbliche che vietino lo svolgimento dell'incarico, né altri rapporti incompatibili o di contrasto di interessi con il presente incarico o con la Provincia.

In particolare l'incaricato dichiara di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'art. 25 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e in alcuna delle condizioni di incompatibilità sancite dalle norme generali e regionali per gli incarichi di collaborazione di natura professionale e, se pubblico dipendente, di avere la necessaria autorizzazione al fine di rimuovere le incompatibilità di cui al T.U. n. 3 del 1957 al titolo V° capo 1 e art. 53 D. lgs n. 165 del 30/03/2001.

Inoltre l'incaricato/a prende atto del divieto previsto dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs.165/2001 a carico dei dipendenti della Provincia di Mantova che hanno esercitato nell'ambito del presente contratto poteri autoritativi o negoziali o hanno fornito supporto

decisionale funzionale alla sua conclusione, di prestare attività lavorativa per tre anni successivi alla cessazione del contratto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con il loro apporto.

ART. 11 – OBBLIGHI DI CONDOTTA

L'incaricato/a si impegna a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento della Provincia di Mantova. Con la sottoscrizione del presente contratto l'incaricato/a dichiara espressamente di aver preso visione di detti codici.

In caso di violazione di tali obblighi, la Provincia potrà dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza necessità di diffida o altro atto giudiziale e senza pregiudizio per il diritto di chiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

ART. 12 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'incaricato/a assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'incaricato/a deve comunicare alla Provincia gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex D.P.R. n. 445/2000.

In pendenza della comunicazione dei dati di cui al precedente comma 2, la Provincia di Mantova non eseguirà alcun pagamento.

Resta inteso che, in caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della sopra citata legge 136/2010, il presente contratto deve intendersi risolto di pieno diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile mediante comunicazione scritta da inviare all'incaricato/a a mezzo di raccomandata A.R.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti danno atto che, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Mantova.

Art. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente disciplinare sarà registrato in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte inadempiente.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni del codice civile o ad altre leggi che risultino applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Mantova, _____

Firma dell'incaricato/a

Firma del Direttore Generale

L'incaricato/a dichiara di conoscere ed espressamente approvare ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art.2– ELABORAZIONE DOCUMENTALE DEL PRODOTTO O RISULTATO DELL'ATTIVITA'

Art.4 – QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO

Art.6 – TERMINE DI ESECUZIONE

Art.9 – PROROGHE, PENALI E RISOLUZIONE ANTICIPATA

Art.11 – OBBLIGHI DI CONDOTTA

Art.12 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Art.14 – FORO COMPETENTE

Letto, confermato e sottoscritto

L'incaricato

Mantova, _____
